



# I valori fiscali in ingresso nel territorio dello Stato a seguito di una fusione intra UE

## Il caso

Una neocostituita società di capitali residente in Italia ha incorporato, prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. Brexit), una società residente in Inghilterra. Tale ultima società, avente in comune con la prima il medesimo soggetto controllante totalitario, possedeva, anteriormente all'operazione di fusione, stabili organizzazioni situate in tre diversi Paesi, segnatamente Italia, Spagna e Germania.

L'iscrizione delle attività e delle passività, attribuibili alla società incorporata, nell'ambito del primo bilancio della Società incorporante (OIC *compliant*), è avvenuta "a valori storici" e non ha comportato l'emersione di differenze di fusione da "concambio" e/o da "annullamento".

All'azienda trasferita, per effetto della fusione, dalla società incorporata a quella incorporante è stato riconosciuto un valore di avviamento complessivo, quantificato da una perizia di stima redatta in conformità alle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, ottenuto dalla valorizzazione dei "rami aziendali" situati nel Regno Unito e nei singoli Paesi di localizzazione delle branch, ossia Italia, Spagna e Germania.

Ciò posto, si vuole verificare quanto segue:

1. La possibilità per la società incorporante di attribuire valenza fiscale, ai sensi dell'art. 166-bis, comma 4, del TUIR, al valore dell'avviamento riconducibile all'azienda ricevuta dalla società incorporata per effetto della fusione, con la conseguente possibilità di dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento del valore dell'avviamento medesimo;
2. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, la possibilità per la società incorporante di dedurre le quote di ammortamento del valore di avviamento direttamente nella dichiarazione dei redditi mediante una variazione in diminuzione.

## La soluzione

Da un punto di vista contabile, la lettera dell'art. 2504-*bis*, comma 4, del codice civile, così come interpretata dal principio contabile OIC 4 ("Fusione e scissione"), nonché da autorevole dottrina civilistica, induce a ritenere che, in assenza di disavanzo di fusione, la società incorporante residente in Italia debba iscrivere, nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività attribuibili alla società incorporata non residente nel territorio dello Stato ai valori risultanti dal bilancio di chiusura redatto da quest'ultima società alla data di efficacia giuridica della fusione medesima.

Da ciò discende che l'eventuale valore di avviamento dell'azienda trasferita dalla società incorporata a quella incorporante, per effetto della fusione, determinato da un'apposita perizia di stima redatta in conformità alle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, non possa essere iscritto nelle scritture contabili della società incorporante.

Da un punto di vista fiscale si ritiene che, in ordine alla possibilità per la società incorporante di attribuire valenza fiscale al valore dell'avviamento riconducibile all'azienda ricevuta dalla società incorporata per effetto della fusione, occorra effettuare la seguente distinzione:

- la quota parte del valore di avviamento riferibile al ramo aziendale riconducibile alla stabile organizzazione situata, prima dell'operazione di fusione, nel territorio dello Stato italiano non può trovare riconoscimento fiscale presso la società incorporante e ciò in quanto gli elementi del ramo aziendale devono conservare, onde evitare salti di imposta, gli stessi valori fiscali posseduti nell'ordinamento italiano prima della fusione;

- la quota parte del valore di avviamento riferibile ai rami aziendali situati, prima dell'operazione di fusione, nel Regno Unito, in Spagna e in Germania può, invece, trovare riconoscimento fiscale presso la società incorporante per effetto del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 166-bis del TUIR, le cui previsioni riguardano espressamente la valorizzazione "a mercato" dei beni che accedono "per la prima volta" nel nostro ordinamento.

Per quanto concerne, infine, la possibilità per la società incorporante di dedurre extra-contabilmente le quote di ammortamento del valore di avviamento – riferibile, naturalmente, ai rami aziendali situati, prima dell'operazione di fusione, nel Regno Unito, in Spagna e in Germania – si ritiene tale deduzione legittimata dal disposto dell'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, il quale consente la deduzione dei componenti negativi che *"pur non essendo imputabili a conto economico, sono deducibili per disposizione di legge"*.

## Considerazioni

### Profili contabili

In relazione all'operazione di fusione sopra sinteticamente descritta, si assume che la Società incorporante, come anticipato, recepisca nella propria contabilità i valori "storici" delle attività e passività evidenziati nel bilancio di chiusura della società incorporata seguendo il principio di "continuità dei valori contabili" previsto dal comma 4 dell'art. 2504 bis del Codice Civile, secondo cui *"Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento"*.

A questo riguardo si nota, più in particolare, quanto segue.

A seguito del recepimento dei saldi contabili della società incorporata non si sono generate, in capo alla Società incorporante, "differenze di fusione" e questo perché:

- non sono emerse differenze da concambio in quanto, poiché il capitale sociale di entrambe le società partecipanti alla fusione era interamente detenuto dallo stesso Socio unico, non si è reso necessario attribuire quote di capitale sociale della Società incorporante a soci terzi della Società incorporata;
- allo stesso modo, non sono emerse differenze da annullamento giacché le società partecipanti alla fusione non erano legate da legami partecipativi diretti.

Pertanto, in assenza di emersione di un disavanzo da fusione, la Società incorporante non è legittimata ad iscrivere in contabilità il valore dell'avviamento evidenziato nella perizia di stima, dovendosi limitare, seguendo il principio di continuità dei valori contabili, ad iscrivere le attività e le passività provenienti dalla società incorporata sulla base dei valori risultanti dalla situazione contabile di chiusura della medesima. Ciò in ossequio al già citato comma 4 dell'art. 2504-bis del Codice Civile il quale non consente, in assenza di disavanzi da fusione, l'iscrizione né di valori correnti delle attività e passività delle società partecipanti alla fusione né dell'avviamento.

Tale impostazione parrebbe coerente, inoltre, con quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 4 ("Fusione e scissione"), laddove, al paragrafo 4.4.4 (rubricato "Il bilancio d'apertura e l'iscrizione delle attività e passività delle società incorporate o fuse") è precisato che il principio di continuità dei valori contabili può essere derogato solo "in presenza di disavanzo di fusione".

## Profili fiscali

In ordine al quesito al punto 1., concernente la possibilità per la società incorporante di attribuire valenza fiscale al valore dell'avviamento riconducibile all'azienda ricevuta dalla società incorporata per effetto della fusione, si osserva quanto segue.

La quota parte del valore di avviamento riferibile al ramo aziendale riconducibile alla stabile organizzazione situata, prima dell'operazione di fusione, nel territorio dello Stato non può trovare riconoscimento fiscale presso la società incorporante e ciò in ossequio al principio, immanente nel sistema del reddito di impresa, di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, il quale, come noto, è essenzialmente volto ad evitare fenomeni di salti di imposta e di doppia imposizione.

Calando detto principio nel contesto dell'operazione in esame osserviamo dunque che, poiché in forza di tale principio gli elementi del ramo aziendale devono conservare, *post* fusione, gli stessi valori fiscali posseduti nell'ordinamento italiano prima dell'operazione medesima, il riconoscimento fiscale dell'avviamento sarebbe foriero di una "discontinuità" non consentita dal sistema.

In relazione, invece, alla quota parte del predetto valore di avviamento riferibile ai rami aziendali situati, prima dell'operazione di fusione, nel Regno Unito, in Spagna e in Germania si ritiene che, al contrario, il medesimo possa trovare riconoscimento fiscale, nei limiti dell'ammontare dello stesso quantificato nella perizia di stima, presso la società incorporante per effetto del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 166-*bis* del TUIR e ciò alla luce delle considerazioni riportate nel seguito.

L'art. 166-*bis* del TUIR (rubricato "Valori fiscali in ingresso") disciplina il valore fiscale nel territorio dello Stato di attività e passività, possedute da soggetti fiscalmente residenti all'estero esercenti imprese commerciali, le quali accedono "per la prima volta" nel nostro ordinamento in occasione delle operazioni contemplate dal comma 1 della disposizione in parola.

Tra queste operazioni l'art. 166-*bis*, comma 1, lett. e), del TUIR prevede anche la fusione di un soggetto estero esercente un'impresa commerciale (in specie la società incorporata) in un soggetto fiscalmente residente in Italia (in specie la società incorporante).

Ciò posto, veniamo ora alle due disposizioni, contenute nell'art. 166-*bis* del TUIR, di maggiore interesse ai fini della analisi.

Osserviamo, innanzitutto, che, in base al comma 3 dell'art. 166-*bis* del TUIR, ove lo Stato di provenienza del soggetto incorporato appartenga all'Unione Europea o sia incluso nella c.d. white list di cui al D.M. 4 settembre 1996 (come nel caso in esame), il valore fiscale "di ingresso" delle attività e delle passività possedute da tale soggetto è sempre pari al relativo valore di mercato e ciò anche in assenza di applicazione di un'exit tax da parte del predetto Stato estero di provenienza (si veda a quest'ultimo proposito la relazione governativa di accompagnamento all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, disposizione che aveva introdotto, nell'ambito del Tuir, la previgente versione dell'art. 166-*bis*).

Si osserva, inoltre, che, in base al successivo comma 4 della disposizione da ultimo richiamata, il valore di mercato è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora oggetto del trasferimento sia un'azienda o un ramo d'azienda, del valore dell'avviamento, considerando le funzioni e i rischi trasferiti.

In relazione a quest'aspetto vale la pena notare, in aggiunta, che l'adozione del valore di mercato quale valore fiscale "di ingresso" di attività e passività possedute dalla società incorporata risponde essenzialmente alla logica, desumibile dal Considerando della Direttiva UE 12 luglio 2016, n. 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD), secondo la quale l'imposta (sulle società) deve essere versata nel Paese in cui la materia imponibile è stata generata e ciò, pare poter sostenere, anche allo scopo di soddisfare il principio di territorialità mediante la corretta ripartizione del potere impositivo tra gli ordinamenti cui appartengono i soggetti coinvolti nell'operazione di fusione.

Con riguardo all'aspetto qui trattato si evidenzia, da ultimo, che l'operazione in esame presenta profili di simmetria con quella costituita dall'incorporazione di una società fiscalmente residente in Italia in una società fiscalmente residente all'estero.

Tale ultima operazione comporta, infatti, il realizzo a valore di mercato di tutti gli elementi componenti il coacervo aziendale, compreso l'eventuale avviamento, salvo, naturalmente, l'ipotesi in cui tali elementi confluiscano, successivamente al perfezionamento dell'operazione di fusione, in una stabile organizzazione della società incorporante non residente situata nel territorio dello Stato.

Simmetricamente, il trasferimento in Italia di un complesso aziendale, racchiuso in una società fiscalmente residente all'estero oggetto di incorporazione in una società fiscalmente residente in Italia, implica l'acquisizione di tutti gli elementi componenti l'azienda trasferita, incluso l'avviamento riferibile a detto complesso. Conseguentemente, ai citati elementi aziendali è assegnato, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 166-bis del TUIR, un valore fiscale di "carico" pari al relativo valore di mercato di talché il valore di avviamento ascrivibile alla predetta azienda concorrerà a formare il reddito della società incorporata, a mente dell'art. 103, comma 3, del TUIR, mediante quote di ammortamento.

In relazione, invece, al quesito del punto 2., è da ritenere che la circostanza per cui il valore dell'avviamento indicato nella perizia – limitatamente, per quanto visto sopra, alla quota parte di esso riferibile ai rami aziendali situati, prima dell'operazione di fusione, nel Regno Unito, in Spagna e in Germania – non sia stato iscritto, in forza della motivazione di carattere giuridico-contabile esposta in precedenza, nel bilancio della società incorporante, con conseguente impossibilità di ammortizzarlo sul piano civilistico-contabile, non rappresenti di per sé un limite alla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento medesimo ai fini della determinazione del reddito d'impresa e ciò a motivo dell'indubbia rilevanza fiscale assegnata al valore di mercato dell'azienda, valore di avviamento compreso, da parte dell'art. 166-bis del TUIR e ciò a prescindere dai valori ai quali la società incorporante ha recepito, nelle proprie scritture contabili, l'azienda ricevuta dalla società incorporata.

Quanto appena sostenuto è supportato anche dalle seguenti ulteriori argomentazioni.

Come chiarito, in termini più generali, nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08068 del 10 marzo 2016, la deduzione della maggiore quota di ammortamento fiscale rispetto a quella risultante in contabilità deve essere riconosciuta in virtù del disposto dell'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, il quale consente la deduzione dei componenti negativi i quali *"pur non essendo imputabili a conto economico, sono deducibili per disposizione di legge"*.

In ordine alla disposizione da ultimo riportata, si osserva come al concetto di "non imputabilità" a conto economico dei componenti reddituali siano riconducibili sia il caso in cui l'imputazione dei componenti non sia "oggettivamente possibile" sia il caso in cui siffatta imputazione non sia "obbligatoria".

Ciò posto, è da ritenere che, nel caso di specie, l'imputazione delle quote di ammortamento dell'avviamento a conto economico non sia oggettivamente possibile e ciò, come sopra osservato, in virtù del disposto dell'art. 2504-bis, comma 4, del codice civile, nonché delle summenzionate interpretazioni di tale disposizione fornite dai principi contabili O.I.C..

Per quanto concerne, invece, il concetto di "disposizione di legge", cui fa riferimento l'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, si nota come, nel caso in oggetto, tale "disposizione" sia costituita dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 166-bis del TUIR, dai quali si ricava che il valore fiscale "di ingresso" degli elementi patrimoniali facenti parte dell'azienda del soggetto estero, residente in un Paese UE, incorporato in un soggetto residente in Italia sia pari al valore di mercato degli elementi medesimi, tenendo conto del valore di avviamento.


Quanto sostenuto trova indiretta conferma nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69/E del 5 agosto 2016, la quale, al fine che qui occupa, ha precisato che:

- se lo Stato di provenienza del soggetto *dante causa* è situato nell'Unione Europea, oppure è incluso nella c.d. *white list* di cui al D.M. 4 settembre 1996, agli elementi patrimoniali attivi e passivi appartenenti a tale soggetto viene riconosciuto, al momento del loro “ingresso” nel territorio dello Stato, un valore fiscale pari al relativo valore normale (valore di mercato, nell’odierna formulazione dell’art. 166-bis), indipendentemente dall’applicazione di una “*exit tax*” nello Stato di provenienza al momento del trasferimento;
- in caso di fusione, il valore normale (valore di mercato nell’odierna formulazione dell’art. 166-bis) può essere assegnato anche agli elementi patrimoniali della società incorporata non più presenti in bilancio, in quanto completamente ammortizzati o il cui valore contabile sia inferiore al *fair value*;
- in tutti i casi in cui il valore normale (valore di mercato, nella odierna formulazione dell’art. 166-bis) sia superiore al valore iscritto in bilancio (e quindi, ragionevolmente, anche quando il valore dei beni iscritti in bilancio è, come nel caso in oggetto, pari a zero per i motivi sopra illustrati n.d.a.) è possibile dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento in via *extra-contabile* ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR.

Si evidenzia da ultimo come il disallineamento tra il valore “fiscale” dell’avviamento (pari al relativo valore indicato nella perizia) e il valore “contabile” dell’avviamento stesso (pari a zero) possa essere oggetto di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno della dichiarazioni dei redditi presentata dalla società incorporante, la quale sarà tenuta, in proposito, alla compilazione dei seguenti quadri (si vedano in proposito le istruzioni al Modello Redditi Società di Capitali 2022):

- Quadro TR: nel quale dovrà essere riportato, nella dichiarazione dei redditi del primo periodo d’imposta successivo alla fusione, il valore fiscale in ingresso dell’avviamento;
- Quadro RV: nel quale dovrà essere indicato il disallineamento tra il valore fiscale e il valore contabile dell’avviamento ridotto di anno in anno, per 18 anni, in considerazione delle quote di ammortamento fiscale dedotte in via *extra-contabile*.

# Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).